



COMUNE DI PRIZZI

PROVINCIA DI PALERMO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

TITOLO I **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

ART. 1 **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento reca disposizioni per la disciplina del Commercio su aree pubbliche nel Comune di Prizzi.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si farà riferimento alle norme previste dalla L. R. n. 18/1995 così come modificata ed integrata dalla L. R. n. 2/1996, dalla L. R. n. 28/99 e dal D.Lgs n. 59/2010.

ART. 2 **DEFINIZIONI**

1. Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.
2. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per “aree pubbliche” strade, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - b) per “posteggio”, la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività;

- c) per “fiera”, “mercato”, “fiera locale” e “mercato locale” l’afflusso , anche stagionale, nei giorni stabiliti e nelle aree a ciò destinate di operatori autorizzati ad esercitare l’attività;
- d) per “fiere - mercato” o “sagre”, fiere o mercati locali che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe;
- e) per “somministrazione di alimenti e bevande” la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire il consumo sul posto dei prodotti acquistati;
- f) per “settore merceologico” l’insieme dei prodotti alimentari (settore alimentare) o non alimentari (settore non alimentare), posti in vendita.

ART. 3

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pari a dodici anni, per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti per tutta la settimana e comunque per almeno cinque giorni la settimana. (mercato giornaliero tipologia A);
- b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pari a dodici anni, per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana. (mercato settimanale tipologia B);
- c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante (tipologia C).

ART. 4

AUTORIZZAZIONE

- 1. Le autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale di cui all’art. 3, sono rilasciate dal Responsabile del Settore Attività Produttive del Comune di Prizzi.
- 2. Le autorizzazione possono essere rilasciate a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.
- 3. Le autorizzazioni di tipo A e B non possono essere negate nel caso in cui siano disponibili i posteggi richiesti.
- 4. L’autorizzazione di tipo C può essere negata soltanto per motivi di viabilità, igienico sanitari o per altri motivi di pubblico interesse.
- 5. L’autorizzazione di tipo C abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché, nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, d’intrattenimento o svago.

6. Possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee solo in occasione di fiere, sagre o altre riunioni straordinarie di persone che si svolgono nel territorio comunale.
7. Alle fiere che si svolgono nel territorio comunale possono partecipare i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale. Nell'assegnazione dei posteggi avranno priorità i titolari di autorizzazione di tipo C.
8. L'autorizzazione può essere rilasciata solo per un posteggio nello stesso mercato, fiera o sagra.

ART. 5

PROCEDURE E REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La domanda in carta resa legale per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata al SUAP per via telematica mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).
2. Nella domanda il richiedente dovrà indicare:
 - a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità;
 - b) se trattasi di società, denominazione o ragione sociale e sede sociale;
 - c) codice fiscale e/o partita I.V.A.;
 - d) recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica certificata;
 - e) settore merceologico per il quale intende svolgere la propria attività;
 - f) eventuale preferenza del posteggio che si intende occupare (nel caso di tipologia A o B).
3. La domanda dovrà essere corredata da:
 - a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
 - b) autocertificazione attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio;
 - c) autocertificazione attestante di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dal comma 2 dell'art. 3, della L. R. 28/99 e dall'art. 71 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs n. 59/2010;
 - d) documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 71 comma 6 del D.Lgs n. 59/2010 (solo per il settore alimentare e/o somministrazione al pubblico di alimenti e bevande);
 - e) certificazione di idoneità sanitaria dei banchi e degli automezzi usati per la vendita (solo per il settore alimentare e/o somministrazione al pubblico di alimenti e bevande);
4. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di tipo A e B e della relativa concessione di posteggio va presentata a seguito di bando contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, il settore merceologico, i criteri di priorità di accoglimento delle istanze, nonché i termini di presentazione delle domande stesse.

5. I criteri di selezione per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica, nel caso di pluralità di domande concorrenti, sono i seguenti:
- a. l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, sommata a quella dell'eventuale dante causa:
 - Anzianità di iscrizione fino a 5 anni – punti 40;
 - Anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni – punti 50;
 - Anzianità di iscrizione oltre 10 anni – punti 60;
 - b. l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:
 - per il soggetto titolare della Concessione scaduta che partecipa alla selezione – punti 40;
 - c. la presentazione da parte dell'impresa partecipante del DURC o del certificato di regolarità contributiva – punti 3;
 - d. a parità di punteggio si applica il criterio dell'anzianità dell'impresa riferita al commercio su aree pubbliche e, in caso di ulteriore parità, si procede a sorteggio.
6. Il termine massimo per la definizione del procedimento è di novanta giorni. In caso di silenzio dell'Ufficio competente, decorso tale termine, s'intendono accolte le richieste di tipologia C e quelle relative alla tipologia A e B, nel caso in cui vi sia disponibilità del posteggio richiesto.

ART. 6

DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Si decade dall'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche quando il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio della stessa.
2. L'autorizzazione è revocata :
 - a) nel caso di decadenza della concessione del posteggio;
 - b) nel caso di mancato pagamento della T.O.S.A.P.;
 - c) nel caso in cui il titolare non si attenga alle prescrizioni di cui al presente regolamento.
3. Si decade dalla concessione del posteggio quando il titolare non occupa, senza giustificato motivo (assenza per malattia, gravidanza ecc.) il posteggio per un periodo di tempo superiore a tre mesi, anche non consecutivi nell'anno solare, relativamente al mercato giornaliero-tipologia A, ed al raggiungimento di n. 13 assenze, senza giustificato motivo, nell'anno solare al mercato settimanale-tipologia B.

ART. 7

PRODUTTORI AGRICOLI

1. Ai fini del commercio su aree pubbliche la qualifica di produttore agricolo, così come definita dell'art. 2135 del Codice Civile, è provata mediante attestazione del Responsabile del Settore Attività Produttive del comune dove ha sede il fondo agricolo destinato alla coltivazione dei prodotti posti in vendita.
2. La suddetta attestazione ha validità annuale.
3. Per la vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, la richiesta di assegnazione va indirizzata al Responsabile del Settore Attività Produttive del Comune di Prizzi con le modalità previste dall'art. 5 del presente Regolamento.
4. La sola attestazione di cui al comma 1 abilita alla vendita in forma itinerante nel territorio comunale.
5. I produttori agricoli devono porre in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dal proprio fondo.

ART. 8

REQUISITI IGIENICO-SANITARI

1. L'attività di commercio su aree pubbliche relativamente alla vendita dei prodotti del settore alimentare ed alla somministrazione di alimenti e bevande, è subordinata ai requisiti igienico-sanitari fissati dal "Pacchetto Igiene" (D.Lgs 5/4/2006, Regolamento CE 852/2004, Regolamento CE 853/2004, Regolamento CE 854/2004, Regolamento CE 882/2004, Regolamento CE 178/2002)

ART. 9

SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della titolarità dell'azienda, o ramo d'azienda, per atto tra vivi o a causa di morte comporta di diritto la cessione all'avente causa dell'autorizzazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento e il subentrante abbia i requisiti previsti.
2. L'effettivo trasferimento dell'azienda deve essere provato con atto notarile o scrittura privata autenticata, registrati a norma di legge.
3. Il trasferimento dell'autorizzazione può essere effettuato solo insieme al trasferimento dei beni, compresa la concessione del posteggio, che costituiscono l'azienda o ramo d'azienda.

4. Il titolare in possesso di più autorizzazioni ha la facoltà di trasferire ad altri anche una singola autorizzazione.
5. Il subentrante nella titolarità dell'azienda dovrà chiedere la voltura dell'autorizzazione all'Ufficio Attività Produttive del Comune, allegando la documentazione di cui al precedente comma 2 ed al precedente art. 5 commi 3 e 4.
6. Il subingresso non è ammesso se non è trascorso almeno un anno dal rilascio dell'autorizzazione.

ART. 10

ORARI

1. I titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche sono tenuti ad osservare l'orario stabilito mediante apposita Ordinanza sindacale.
2. Il commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio tipologia A – mercato giornaliero, relativamente al settore alimentare e non alimentare, così come il commercio su aree pubbliche svolto esclusivamente in forma itinerante, tipologia C, possono svolgersi nelle ore in cui è consentito il commercio in sede fissa.
3. Il commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio tipologia A – mercato giornaliero, relativamente all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con “negozio mobile”, può essere svolto nell'ambito degli orari previsti per l'attività dei pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Il titolare del posteggio è pertanto tenuto a comunicare all'Ufficio attività Produttive del Comune l'orario giornaliero che intende svolgere.
4. Variazioni di orari o eventuali deroghe operate a favore del commercio in sede fissa, vengono estese anche al commercio su aree pubbliche.
5. Gli orari del mercato settimanale-tipologia B sono quelli di cui al successivo art. 22;
6. In una fiera o mercato non possono essere stabiliti giorni o orari diversi in relazione alla diversità dei prodotti trattati dai singoli operatori;

ART. 11

T.O.S.A.P.

1. Il regolamento relativo all'applicazione della Tassa di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche è stato approvato con atto deliberativo di C.C. n. 60 del 29/04/1994, mentre le tariffe sono state stabilite con determinazione sindacale n. 13 del 03/03/2003.

2. Il pagamento della T.O.S.A.P. avviene tramite versamento su C.c.p. n. 13719901, intestato al Comune di Prizzi ed è corrisposta a fronte di tutti i servizi giornalieri resi dal comune, ivi compreso il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

ART. 12

OBBLIGHI E DIVIETI

1. Gli esercenti attività di commercio su aree pubbliche operanti nel territorio comunale devono esporre in modo ben visibile, durante l'esercizio dell'attività, la relativa autorizzazione.
2. Tutti i prodotti posti in vendita devono riportare i relativi prezzi.
3. Gli esercenti attività di commercio su aree pubbliche che utilizzano bilance devono tenere le stesse ben visibili al pubblico.
4. I titolari di autorizzazione con concessione di posteggio tipologie A e B non possono utilizzare una superficie maggiore di quella loro assegnata risultante nell'autorizzazione. Gli stessi devono lasciare l'area utilizzata al termine dell'attività giornaliera, libera da ingombri e rifiuti e non concedere a terzi, anche in via provvisoria, l'uso dell'area assegnata.
5. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori che possono arrecare disturbo alla quiete pubblica.

TITOLO II

CHIOSCHI - TIPOLOGIA "A"

ART. 13

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

1. Sono istituite nelle aree pubbliche meglio individuate nelle planimetrie "Allegati A" al presente Regolamento, n. 3 aree per l'istallazione di chioschi da adibire all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
2. Le aree individuate per l'istallazione dei chioschi sono:

a) Parco Madonna	AREA N. 1 - Allegato A/1
b) Villa comunale Papa Giovanni Paolo II	AREA N. 2 - Allegato A/2
c) C/da Ferro adiacenze campo di calcetto	AREA N. 3 - Allegato A/3

ART. 14

ASSEGNAZIONE AREA CHIOSCO

1. L'assegnazione delle aree per l'installazione di chioschi da adibire all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande avverrà a seguito di bando pubblico con i criteri in esso stabiliti.
2. A ciascun richiedente potrà essere data in concessione solo una delle aree disponibili.

ART. 15

ORARI CHIOSCO

1. Gli orari di attività dei chioschi adibiti all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono quelli previsti all'art. 10, comma 3 del presente Regolamento.

TITOLO III

MERCATO GIORNALIERO TIPOLOGIA "A"

ART. 16

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

1. Sono istituite nelle aree pubbliche meglio individuate nelle planimetrie "Allegati B" al presente Regolamento, n. 4 posteggi per lo svolgimento del mercato giornaliero – tipologia A, da adibire alla vendita dei prodotti di cui al settore merceologico I Alimentare, e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
2. I posteggi saranno così dislocati ed avranno le seguenti caratteristiche:

a)	Piazza V. Canzoneri	Posteggio N. 1	Settore I	Allegato B/1
b)	Piazza IV Novembre	Posteggio N. 2	Settore I	Allegato B/2
c)	Via Libertà (tratto fra i due distributori di benzina)	Posteggio N. 3	Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da effettuarsi mediante "negozi mobile"	Allegato B/2
d)	Incrocio Via Libertà- Viale Sandro Pertini	Posteggio N. 4	Settore I	Allegato B/3

ART. 17

ASSEGNAZIONE POSTEGGIO

1. L'assegnazione dei posteggi per il mercato giornaliero – tipologia A avverrà a seguito di bando pubblico con i criteri stabiliti all'art.5 del presente Regolamento.

ART. 18

ORARIO MERCATO GIORNALIERO

1. Gli orari del mercato giornaliero - tipologia A sono quelli di cui all'art. 10, commi 2 e 3 del presente Regolamento.

TITOLO IV

MERCATO SETTIMANALE TIPOLOGIA “B”

ART. 19

AREE MERCATO SETTIMANALE

1. Le aree pubbliche destinate allo svolgimento del mercato settimanale – tipologia B- sono quelle individuate con D. C. n. 143 del 20/09/1994 come modificata ed integrata con D. C. n. 80 del 29/12/1998.
2. I posteggi destinati al mercato settimanale, di cui alla planimetria “Allegato C” al presente Regolamento, sono n. 55 così distinti:
 - settore non alimentare: nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 55;
 - settore alimentare: nn. 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 45, 46, 47, 48,49;
 - produttori agricoli: nn. 43, 50, 51, 52, 53, 54.

ART. 20

ASSEGNAZIONE POSTEGGIO

1. L'assegnazione dei posteggi per il mercato settimanale – tipologia B avverrà a seguito di bando pubblico con i criteri stabiliti all'art.5 del presente Regolamento.

ART. 21

GIORNO DI SVOLGIMENTO

1. Il mercato settimanale si svolge nella giornata di venerdì per tutto l'anno solare con la sola esclusione dei giorni festivi e del venerdì santo.
2. Nell'eventualità che la giornata di mercato ricada in un giorno festivo, il Sindaco su richiesta degli operatori può, con apposita ordinanza sindacale e dandone pubblico avviso, anticipare o posticipare la giornata di mercato.

ART. 22

ORARIO MERCATO SETTIMANALE

1. L'orario di vendita al mercato settimanale ha inizio alle ore 08:00 e termina alle ore 13:00.
2. I concessionari dei posteggi possono accedere al mercato per l'allestimento delle attrezzature di vendita un'ora prima dell'orario d'inizio stabilito per la vendita.
3. Le attrezzature di vendita devono essere rimosse entro un'ora dopo l'orario fissato per la cessazione della vendita ed il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e rifiuti i quali dovranno essere riposti in appositi sacchi.
4. I posteggi non occupati dai titolari entro le ore 08:00 saranno assegnati, solo per quel giorno, ai titolari di autorizzazione di tipologia C, non titolari di posteggio, presenti nell'area del mercato in quel momento, con priorità a chi ha il più alto numero di presenze nel mercato. Il numero delle presenze è comprovato dalla documentazione esistente presso il Comune e deve intendersi iniziato dal 05/07/2012. A parità di presenze si assegna il posteggio all'operatore con maggiore anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche. L'assegnatario del posteggio dovrà far pervenire l'attestazione del bollettino di avvenuto pagamento del tributo dovuto per l'occupazione del suolo comunale, relativo a quella giornata di mercato. Il Comando di Polizia Municipale in apposito Registro annoterà le presenze degli operatori nei posteggi.

TITOLO V

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE TIPOLOGIA "C"

ART. 23

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante tipologia C può essere svolto in tutto il territorio comunale purché la sosta non avvenga in mezzo alla carreggiata stradale, essa infatti è consentita solo in aree laterali, in modo da non intralciare il transito di automezzi e pedoni e nel rispetto del codice della strada.
2. È vietata la vendita nel raggio di metri 50 dal mercato settimanale nella giornata di svolgimento dello stesso.
3. I titolari di autorizzazioni di tipologia C possono sostare nello stesso punto, con le prescrizioni di cui al comma 1, per un periodo di tempo non superiore ad un'ora.
4. La distanza tra due soste susseguenti deve essere di almeno 400 metri.
5. L'attività deve essere svolta con automezzi idoneamente allestiti ed in regola con le norme del codice della strada.
6. Gli automezzi destinati al trasporto ed alla vendita di prodotti alimentari devono possedere i requisiti igienico – sanitari previsti dalla normativa vigente.
7. Al termine di ogni sosta l'area utilizzata dovrà essere lasciata libera da ingombri e rifiuti di ogni genere.
8. Gli orari per l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono quelli di cui all'art. 10, comma 2 del presente Regolamento.
9. Il Sindaco può, per motivi di pubblico interesse, di viabilità e traffico, di carattere igienico – sanitario o in occasioni particolari, porre limitazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante in determinate aree del territorio comunale.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 24

AUTORIZZAZIONI STAGIONALI E TEMPORANEE

1. Sono considerate autorizzazioni stagionali quelle rilasciabili per una durata non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni.
2. Possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee solo in occasione di fiere, sagre o altre riunioni straordinarie di persone.

ART. 25

FIERE E SAGRE

1. La domanda per l'ottenimento della concessione di un posteggio all'interno dell'area destinata a fiera e/o sagra deve essere presentata almeno 60 giorni prima. Nel caso di disponibilità residua di posteggi saranno prese in considerazione anche le istanze pervenute oltre tale termine.
2. La concessione del posteggio è valida solo per i giorni in cui si svolge la manifestazione.
3. Alle fiere e sagre possono partecipare esercenti provenienti da tutto il territorio comunitario. Possono partecipare anche artigiani per la vendita dei loro prodotti e hobbisti per la vendita di cose frutto del loro ingegno. I posteggi sono assegnati con priorità ai titolari di autorizzazione di tipologia C.
4. Per l'assegnazione dei posteggi si applicano i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze pregresse nella fiera o sagra;
 - b) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche quale risulta dall'iscrizione nel registro delle imprese;
 - c) a parità di titoli di priorità all'ordine cronologico di presentazione delle istanze; in caso di domande incomplete va considerata la data di integrazione.

ART. 26

SANZIONI

1. Le sanzioni per eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, sono quelle previste dalla L. R. 18/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 27

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento è soggetto a duplice pubblicazione: una prima in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione degli atti deliberativi ed una seconda, per la durata di 15 giorni, dopo che la deliberazione di adozione sarà divenuta esecutiva. Il regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 80 dello Statuto comunale, il primo giorno del mese successivo a quello dell'ultimo giorno di scadenza della seconda pubblicazione.